



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2021

Sommario

Art. 1	4
Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2	4
Istituzione e Presupposto	4
Art. 3	4
Soggetti Passivi	4
Art. 4	4
Esenzioni.....	4
Art. 5	5
Misura dell'Imposta.....	5
Art. 6	5
Versamento dell'Imposta.....	5
Art. 7	5
Obblighi dei Gestori delle Strutture Ricettive.....	5
Art. 8	6
Interventi da Finanziare.....	6
Art. 9	6
Attività di Controllo e Accertamento dell'Imposta	6
Art. 10	7
Sanzioni.....	7
Art. 11	7
Riscossione Coattiva	7
Art. 12	7
Rimborsi.....	7
Art. 13	8
Contenzioso	8
Art. 14	8
Funzionario Responsabile dell'Imposta	8
Art. 15	8
Disposizioni Finali e Transitorie	8
Art. 16	8
Tavolo tecnico consultivo.....	8

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011, contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Art. 2
Istituzione e Presupposto

1. L'imposta di soggiorno, già istituita dagli ex comuni di Corigliano Calabro e Rossano risponde alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 in forza del quale i comuni capoluogo di provincia, unione di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Presupposto dell'imposta e' il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano, secondo normativa vigente, D.Lgs. 50/2017 e dalla L.R. 13 marzo 2015 n. 4 e successive integrazioni e modifiche, definite in :

- a) Strutture alberghiere alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, residenze d'epoca alberghiere, villaggi albergo, villaggi turistici, resort e motel;
- b) Strutture extra alberghiere affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, campeggi, bed & breakfast, agriturismi, ostelli per la gioventù, residence, residence rurali, appartamenti ammobiliati ad uso turistico,

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2020 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. L'imposta é corrisposta per i primi sette giorni di pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo al punto 1, ubicate nel territorio del Comune di CORIGLIANO –ROSSANO.

Art. 3
Soggetti Passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di CORIGLIANO – ROSSANO, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano.

3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al personale gestore della struttura ricettiva entro il termine del soggiorno.

4. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, è il gestore della struttura ricettiva – o chi ne fa le veci - presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) soggetti con invalidità (civile ai sensi della legge 118/71 e s.m. ed i.) non inferiore all'80%;
- g) per i soggetti che hanno età superiore ai 70 anni;
- h) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- i) il Comune di CORIGLIANO – ROSSANO nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- l) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- m) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- n) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive nei periodi che va dal **1 novembre fino al 31 marzo.**

2. L' applicazione dell' esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica

- ✓ per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) ed i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. Con riferimento all' ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- ✓ per l' ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all' assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- ✓ per le ipotesi di cui alle lett. f) e g) idonea certificazione;
- ✓ per l' ipotesi di cui alla lett. i) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 5

Misura dell' Imposta

1. L' imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le misure dell' imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6

Versamento dell' Imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di CORIGLIANO – ROSSANO corrispondono l' imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 7

Obblighi dei Gestori delle Strutture Ricettive

1. L' incaricato o responsabile della riscossione dell' imposta svolge un' attività ausiliaria nei confronti dell' ente impositore Comune di Corigliano Rossano ed oggettivamente strumentale rispetto all' esecuzione dell' obbligazione tributaria, la quale comporta l' incasso delle somme versate dal soggetto passivo ed il conseguente obbligo di riversarle all' ente impositore.

2. Tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili che implicano il maneggio di denaro pubblico.

3. Il gestore della struttura ricettiva, incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di CORIGLIANO – ROSSANO sono responsabili della riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
5. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a tenere un registro periodico delle riscossioni e versare all'Ente Impositore gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal presente regolamento.
6. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, devono comunicare in conformità al dettato normativo di cui all'art. 109 TULPS giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. L'inosservanza di tali obblighi comporterà l'applicazione dalle Autorità preposte delle sanzioni di legge ex lege previste.
7. I gestori delle strutture ricettive effettuano trimestralmente il versamento al Comune di CORIGLIANO – ROSSANO delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il decimo giorno del mese successivo ovvero: 10 luglio - 10 ottobre - 10 gennaio - 10 aprile; tramite versamento sul conto di tesoreria intestato all'ente o mediante altre forme previste che potranno essere attivate e comunicate dall'amministrazione.
8. I gestori delle strutture ricettive, presentano al Comune di CORIGLIANO – ROSSANO una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata esclusivamente secondo le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione e di amministrazione digitale.
10. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura
11. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
12. Il Gestore è tenuto a presentare, secondo le relative scadenze, tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente (cfr. Sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.ro 50/2016/QM e D.Lgs. 34/2020, art. 180, commi 3 e 4). Tale documentazione potrà essere redatta utilizzando il software indicato dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

Interventi da Finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a destinare, ai sensi della normativa vigente, il relativo gettito per finanziare interventi in materia di turismo, trasporto pubblico locale, arredo urbano, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il rendiconto di cui alla spesa del comma 2 costituisce un allegato al conto di bilancio approvato dall'organo consiliare.

Art. 9

Attività di Controllo e Accertamento dell'Imposta

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive avvalendosi anche dell'ausilio delle forze di Polizia Giudiziaria.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, anche tramite gli uffici dello Stato e delle forze di polizia municipale.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - richiedere nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati personali l'acquisizione degli elenchi degli alloggiati, comunicati ai sensi dell'art. 109 TULPS dalla struttura ricettiva alla competente Questura nonché richiedere gli elenchi ai fini ISTAT tenuti dalla Regione Calabria;
 - invitare i gestori di esercizi pubblici a rendere il conto della gestione annuale alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria nei termini indicati dal legislatore.

Art. 10 **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dell'ordinamento giuridico, in materia di codice penale, di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Si applicano altresì le altre norme vigenti in materia. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, ancora, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli artt. 7, 7bis e 9, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di 300 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. L'irrogazione delle sanzioni per omessa o incompleta dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate, alla Polizia Giudiziaria ed alle competenti autorità.

Art. 11 **Riscossione Coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. La compensazione può avvenire solo all'interno dello stesso anno, mentre per anni diversi potrà chiedersi il rimborso.

Art. 13 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 **Funzionario Responsabile dell'Imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti privilegiando l'informatizzazione del servizio mediante collegamenti telematici online con le strutture ricettive;

Art. 15 **Disposizioni Finali e Transitorie**

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 comma 3 e 7 commi 7 e 8 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.

Art. 16 **Tavolo tecnico consultivo**

- E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e/o , allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo.
 3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale, oppure su richiesta delle Associazioni di categoria, quando necessario.